

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 91/CGF – RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2008

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONATTO CARLOS EDUARDO, SEGUITO GARA SPORTING PELORO MESSINA/A.S.D. RAGALBUTO DEL 12.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.2008)

Con ricorso del 21.1.2008 la A.S.D. Sporting Peloro Messina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato – in relazione alla gara svoltasi il 12.1.2008 contro la A.S.D. Regalbuto - la sanzione della squalifica di tre gare effettive al proprio calciatore Carlos Eduardo Bonatto per aver quest’ultimo colpito un avversario.

A sostegno del ricorso la A.S.D. Sporting Peloro Messina deduceva la errata valutazione della gravità del fatto e della situazione da parte del Giudice Sportivo il quale avrebbe irrogato la sanzione sulla base di un referto arbitrale ritenuto inesatto ed incompleto. In particolare si sosteneva che il giocatore non avrebbe reagito sferrando un pugno all’avversario, bensì una semplice gomitata e che, comunque, il comportamento sarebbe stato in qualche modo giustificato dallo stato di stress psico-fisico del calciatore.

La ricorrente chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione e, in via subordinata, l’annullamento della squalifica.

Il ricorso è infondato.

La decisione di primo grado appare corretta dal momento che il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione sul referto arbitrale che appare chiaro e inequivocabile ed al quale va riconosciuta valenza probatoria qualificata in assenza di vizi logici o contraddizioni evidenti. Il ricorrente si limita a prospettare invece una diversa ricostruzione dei fatti priva di alcun effettivo riscontro.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Peloro Messina di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL' A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE AMAR FEDERICO JUAN SEGUITO GARA PRO CAPOTERRA 2000/ALGUER DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.2008)

Con ricorso del 21.1.08 la A.S.C. Capoterra ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato – in relazione alla gara contro l'Alguer del 12.1.2008 - la squalifica di cinque giornate al proprio giocatore Juan Federico Amar per aver commesso fallo da tergo su di un avversario, averlo afferrato per la testa schiacciandolo a terra ed aver poi offeso, all'atto dell'espulsione, l'arbitro.

Secondo la ricorrente il filmato relativo alla gara dimostrerebbe la estraneità del calciatore ai fatti, il fallo si sarebbe verificato durante un'azione di giuoco e comunque la sanzione sarebbe sproporzionata all'evento.

Il ricorso non è fondato.

Al riguardo è, in primo luogo, da osservare, che la società ricorrente, in evidente contraddizione, afferma, da una parte, che *“il fallo contestato era un normale fallo di gioco, a seguito del quale è seguito un semplice diverbio tra i due contendenti, in alcun modo esso non è degenerato”*; dall'altra, asserisce che *“il filmato relativo alla gara dimostra la assoluta estraneità del calciatore ai fatti imputati”*.

E' evidente, allora, che non già l'estraneità del calciatore al fatto contestato entra in giuoco, bensì una diversa qualificazione del fatto contestato al calciatore.

In secondo luogo è da ricordare che, ai sensi dell'art. 35 C.G.S. gli Organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare *“anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione”*. Nella specie, non solo la ricorrente non ha precisato se il filmato indicato nel ricorso fosse in grado di offrire quelle garanzie tecniche e documentali richieste dalla norma, ma è evidente come la ripresa televisiva (presumibilmente amatoriale) si riferisca – stando proprio al tenore del ricorso – al calciatore espulso e non a soggetto diverso, con la conseguenza che essa risulterebbe comunque inutilizzabile come fonte di prova.

Non resta, pertanto - in applicazione di quanto previsto dal punto 1.1. del richiamato art. 35 C.G.S., a tenore del quale i rapporti dell'arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara – che confermare la decisione del giudice in ordine all'addebito contestato.

Quanto alla sanzione irrogata la Corte ritiene equo limitarla a sole tre giornate riducendo conseguentemente la squalifica comminata.

Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dell'A.S.C. Pro Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari), ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Amar Federico Juan, a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL' A.S.D. MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A 5/MARCA TREVIGIANA CALCIO DEL 29.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008)

Con ricorso introdotto nelle forme e termini regolamentari, l'A.S.D. Marca Trevigiana Calcio a 5 ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008 con la quale il detto giudice ha respinto il reclamo dell'odierna ricorrente, omologando l'incontro fra la stessa e la Napoli Calcio a 5 con il risultato di 1-1 conseguito sul campo.

Tanto in prime, quanto in seconde cure, l'appellante deduce che alla gara in discorso aveva irregolarmente partecipato il calciatore Carlos Luiz Chilavert in corso di squalifica per non aver compiutamente scontato precedente sanzione.

Osservava, ed osserva, in particolare la ricorrente, che il detto atleta era stato squalificato in Italia al termine della Stagione Sportiva 2004/2005 per dodici giornate effettive di gara e che, trasferitosi in Spagna presso due distinte società nei campionati 2005/2006 e 2006/2007, non avrebbe scontato, tanto meno interamente, la detta sanzione secondo quanto risulterebbe dal sito ufficiale della Federazione spagnola.

Assume quindi la società Trevigiana che, in conseguenza di tale stato di cose, il Chilavert, tornato in Italia e tesserato per la Napoli Calcio a 5 per il campionato 2007/2008, avrebbe illegittimamente partecipato alla gara per cui è procedimento, con le conseguenze di regolamento sul risultato della stessa.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Come questa Corte ha già avuto modo di pronunciare con decisione 16.1.2008 di cui a Com. Uff. n. 77/CGF, la sussistenza di sanzioni disciplinari, anche residue, per calciatori provenienti da federazioni estere, deve necessariamente risultare dal Certificato di Trasferimento Internazionale, a nulla rilevando altre fonti informative, in quanto non ufficiali.

La stessa Corte, nel procedimento conclusosi con la richiamata decisione, ha avuto modo di accertare, previa acquisizione del documento dal competente Ufficio Federale, che il C.T.I. riguardante il calciatore Chilavert, rilasciato dalla Federazione spagnola nel settembre 2007, non presenta alcuna indicazione di giornale di squalifica non ancora scontate, e comunque nessuna "pendenza" disciplinare, con la conseguenza che la partecipazione dell'atleta nelle fila del Napoli Calcio a 5 alla gara con la Marca Trevigiana si manifesta del tutto legittima, non presentando alcun profilo di irregolarità.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell'A.S.D. Marca Trevigiana Calcio a 5 di Castelfranco Veneto (Treviso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 20 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete